



Fiemme Servizi

DISCIPLINARE DI GARA

Bando di gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di nr. 3 veicoli compattatori per il servizio gestione rifiuti PTT 7,5 tonnellate

Codice Identificativo Gara: 7059436EDD

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 09/06/2017



1. PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

Con delibera del 07 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante Fiemme Servizi Spa (di seguito FIEMME SERVIZI o Stazione Appaltante) ha stabilito di procedere alla selezione, mediante procedura aperta, del contraente per l'affidamento della fornitura sotto specificata.

1.1. Oggetto dell'appalto

Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 17 della L.P. 2/2016 della fornitura nuova di fabbrica, di veicoli compattatori per la raccolta rifiuti:

- **nr. 3 veicoli compattatori raccolta rifiuti PTT 7,5 t. - CODICE GIG: 7059436EDD**

1.2. Importo a base di gara

L'importo della fornitura a base di gara è pari a:

- € 205.000,00 (Euro duecentocinquemila//00) al netto degli oneri fiscali; Oneri della sicurezza: non previsti.

Non sono ammesse, e quindi saranno automaticamente escluse, offerte in aumento rispetto ai suddetti importi posti a base di gara.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nella formulazione del preventivo il concorrente dovrà tener conto delle condizioni praticate dalla Stazione Appaltante e precisamente che:

- a) le fatture, intestate a Fiemme Servizi Spa, Via Dossi 25 – 38033 Cavalese (TN), P.IVA e C.F. 01885090223 dovranno riportare il numero CIG della fornitura, come indicato nella documentazione di gara;
- b) la liquidazione delle stesse avverrà, solo a seguito del positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente al momento del pagamento, con le regole indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) le eventuali non conformità ed inosservanze rispetto alle disposizioni contenute nella documentazione di gara, riscontrate durante l'esecuzione della fornitura, saranno notificate da FIEMME SERVIZI, la quale avrà la facoltà di applicare la corrispondente penale, come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Si darà corso alle procedure di gara e all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. Ove ritenga che nessuna delle offerte sia rispondente alle esigenze rappresentate o, in genere, alle sue previsioni, FIEMME SERVIZI può disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di rinnovare la gara integrandola con prescrizioni più dettagliate o diverse.

L'importo a base di gara si riferisce completamente all'oggetto principale dell'appalto, non sono quindi previste prestazioni secondarie.

1.3. Luogo di esecuzione

Il servizio dovrà essere erogato nel bacino gestito da FIEMME SERVIZI, corrispondente al territorio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.



1.4. Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

1.5. Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità all'art. 60 D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi degli art. 17 della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"**, sulla base del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"**.

1.6. Documentazione disponibile per i concorrenti

Formano documentazione di gara:

- il presente Disciplinare;
- l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";
- il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- facsimile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara (**allegati A1 e A2**);
- il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (**allegato B**);
- il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (**allegato D**);
- il modello per la formulazione dell'offerta economica (**allegato E – lotto 1**);

La documentazione sopra esposta è disponibile sul sito <http://www.fiemmeservizi.it>; in alternativa potrà essere ritirata in copia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12:00, presso la sede di Fiemme Servizi Spa – Via Dossi n. 25 – 38033 – CAVALESE (TN).

1.7. Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico

Possono essere richiesti **esclusivamente** per iscritto, a mezzo PEC o Fax, a FIEMME SERVIZI SPA, Via Dossi 25 – 38033 CAVALESE (TN), PEC fiemmeservizi@securpost.eu, fax 0462 340720.

Le risposte saranno fornite almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, nonché le eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito <http://www.fiemmeservizi.it> almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. I concorrenti sono pertanto invitati a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte di FIEMME SERVIZI, individuate dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno **esclusivamente** a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente, con l'avvertenza che, nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo, sarà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet www.fiemmeservizi.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti



soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 3.4.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, i concorrenti sono invitati ad avvalersi dei facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

1.8. Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

1.9. Clausole Sociali

Non previste.

2. PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

2.1. Luogo e tempistiche di inoltro del plico

I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, devono far pervenire **un unico plico sigillato**, contenente l'offerta e la documentazione di seguito specificata.

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 09 giugno 2017** presso la sede legale della società **Fiemme Servizi S.p.A., 38033 Cavalese (Trento), Via Dossi n. 25**, Ufficio Segreteria nei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio Segreteria – Via Dossi, 25, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, all'Ufficio Segreteria – Via Dossi, 25, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione fa fede unicamente il timbro dell'Ufficio Segreteria con attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

La mancata presentazione dei plichi nel luogo, nei termini rispetto a quanto indicato precedentemente comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a destinazione in tempo utile. La Società appaltante non è tenuta ad effettuare nessuna indagine circa i motivi del ritardo o della mancata consegna.



2.2. *Caratteristiche del plico*

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dello stesso, con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, dovrà riportare la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un' impresa costituente l'associazione di impresa).

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Nel caso di utilizzo di ceralacca, si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Esternamente al plico deve essere riportata, oltre alla ragione sociale/denominazione, la seguente dicitura:

- "Fiemme Servizi S.p.A. - Via Dossi n. 25, 38033 Cavalese (Trento) - Offerta relativa alla procedura aperta per la fornitura di n. 3 veicoli compattatori per la raccolta rifiuti – CIG 7059436EDD “;

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

2.3. *Contenuto del plico*

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. Se redatta in una lingua diversa dall'Italiano, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Ciascun plico dovrà contenere rispettivamente, con riferimento al lotto per il quale il concorrente partecipa:

- 1) una busta chiusa recante all'esterno la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, contenente a sua volta:
 - istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 e A2);
 - il Documento di gara unico europeo – DGUE – di cui al paragrafo 4.1;
 - il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;
 - la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
 - l'eventuale documentazione ovvero le dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;
 - il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;
- 2) una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **“BUSTA B – OFFERTA TECNICA”**, da presentarsi a pena di esclusione e contenente a sua volta l'offerta tecnica;



- 3) una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**, da presentarsi a pena di esclusione e contenente l'offerta economica, redatta compilando l'allegato E Offerta Economica, sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti, dalla Stazione Appaltante e allegati al presente bando.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a **PENA DI ESCLUSIONE**. Tali costi aziendali in materia di salute e sicurezza non sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al prezzo stabilito, ma sono inclusi in esso.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite **esclusivamente** nella busta contenente l'offerta economica.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

3.1. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:

- i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3.4;
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della AVCP n. 3 del 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942 indicata al successivo paragrafo 4.7. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina **l'esclusione dalla gara** di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara** sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara** sia il consorzio sia i consorziati.



Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica Stazione Appaltante per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3.2. Impegni ex D. Lgs. 231/01 e Piano Anticorruzione

In riferimento al Modello Organizzativo di Gestione ex D. Lgs. 231/01 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di FIEMME SERVIZI, i concorrenti si impegnano:

- a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti coinvolti nelle procedure di gara, compreso il Presidente di gara;
- a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento di FIEMME SERVIZI.

Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

3.3. Avvalimento

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

3.4. Assenza dei motivi di esclusione e requisiti di partecipazione

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. assenza dei motivi di esclusione

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24UE, in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

B. requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento per lo svolgimento di attività riguardanti l'oggetto dell'appalto;

C. requisiti di capacità tecnico – professionale

- aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo almeno pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al netto degli oneri fiscali. A tal fine il concorrente dovrà allegare l'elenco delle forniture con indicazione dei seguenti elementi: data, importo e destinatari pubblici e privati. Per forniture analoghe a quelle oggetto dell'appalto di intende la fornitura completa di veicoli autocarri ad uso promiscuo con P.T.T. (peso totale a terra) dichiarato in omologazione dalla casa costruttrice dell'autotelaio non inferiore a 7,5 ton.

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo – valutati secondo



quanto previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **PENA L'ESCLUSIONE**.

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24 comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B del DGUE), ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
- b) delle misure adottate / informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 3.4 lettera A) e il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 3.4 lettera B) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al punto C.1 potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.e.i.e., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa capogruppo, un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il requisito di capacità tecnica di cui al punto C.2. non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente parte dei GEIE o del Consorzio.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3 ed eventualmente, qualora dovuta, quella di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS, va inserita in una apposita busta denominata **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, chiusa con le modalità precedentemente specificate e quindi inserita nel plico esterno.

4.1. Istanza di partecipazione e documento di gara unico europeo

All'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere prodotta:

- un'unica istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:
 - dal legale rappresentante dell'impresa singola;
 - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.



- del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.
- **Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera B), attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, con i contenuti e le modalità previsti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III (esclusa la lettera D), IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione;
- con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8; qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti posseduti, si precisa che i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere inseriti nel campo "A: IDONEITÀ" al n. 1) e che i dati inerenti i requisiti di capacità tecnico – professionale di cui al precedente paragrafo 2,2 lettera C) dovranno essere inseriti nella tabella in calce al DGUE.

PRECISAZIONI SULLA PARTE III - Motivi di esclusione

- per sentenze definitive si intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti ecc.) passato in giudicato;
- nel campo "A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI", nel campo compilabile "motivi della condanna", vanno indicate le norme violate e le rispettive fattispecie di reato

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che



presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale** con rappresentanza e della relativa procura.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere sottoscritti dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.



4.2. *Garanzia provvisoria*

All'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà essere prodotta la documentazione, in originale, comprovante la costituzione di un garanzia provvisoria per un ammontare pari a:

- **Euro 4.100,00** (*quattromilacento/00*);

corrispondente al 2% dell'importo a base di gara a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di **Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile**, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La costituzione della suddetta garanzia potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul conto corrente di Fiemme Servizi Spa acceso presso la Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese IBAN IT85M080573460000000249497. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico, riportante il Codice di Riferimento Operazione (CRO). L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante;
- tramite **bonifico bancario** sul conto intestato alla Fiemme Servizi Spa presso la Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese IBAN IT85M080573460000000249497. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico, riportante il Codice di Riferimento Operazione (CRO). L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante;
- in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della committente Fiemme Servizi.
- mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale, intestata alla Fiemme Servizi.

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico, in originale, su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



Le garanzie fideiussorie, costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte in originale dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

- b) con presentazione in allegato di una **dichiarazione** del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti (in carta libera), ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato D) del presente bando).

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/04 n. 123 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 – debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **“il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile”;**
- **“il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”.**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti **clausole**, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e ss.mm.ii.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario riconducibile ad una condotta da dolo o colpa grave;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;



5. Il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante;
6. Il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali si pongano oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante ovvero che indichino quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fiemme Servizi un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Per tutte le Imprese, il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, la Stazione Appaltante provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
 - mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
 - mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
 - mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
 - incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
 - errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito,
 - mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.
- Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3. Contributo a favore dell'A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione

All'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà essere prodotta la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo:

di € 20,00



a favore dell'ANAC – deliberazione 163 dicembre 2015 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire:

LOTTO 1 - codice **CIG 7059436EDD**

che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito, oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante procederà a verificare l’avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la Stazione Appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L’ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l’operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato



effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4. Ulteriore documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente documento, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, tramite l'impresa capogruppo:

1. **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
 - a. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
 - b. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente Disciplinare;
 - c. che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
 - d. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della Stazione Appaltante;
 - e. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alla concessione, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - f. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - g. le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
2. **PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5. Documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte della Stazione Appaltante, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6. Avalimento

È ammesso l'avalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016 del requisito di capacità tecnica - professionale di cui al paragrafo 3.4 lett. D) e/o del requisito di capacità finanziaria ed economica di cui al paragrafo 3.4



lett. C) del presente documento, **a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.**

In caso di avalimento il concorrente dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4, il DGUE compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avalimento "a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.7. Ulteriore documentazione da presentare da parte delle imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e dalle imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo e dei curatori del fallimento autorizzati all'esercizio provvisorio.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.

SOCCORSO ISTRUTTORIO



Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.8. *Ulteriore documentazione da presentare in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016.*

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.



5. PROCEDURA DI GARA

5.1. Esame delle domande

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo ai concorrenti, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Si darà corso alle procedure di gara e ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

La prima seduta di gara sarà tenuta il giorno giovedì 15 giugno 2017 alle ore 09.00, presso la sala riunioni sita al secondo piano della sede di FIEMME SERVIZI, in Cavalese, Via Dossi 25.

FIEMME SERVIZI darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso pubblicato sul sito www.fiemmeservizi.it oppure a mezzo PEC inviata a tutti i concorrenti ammessi.

Sono ammessi a presenziare alle sedute di gara pubbliche i legali rappresentanti delle imprese e/o le persone munite di delega.

5.2 Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica (di seguito Commissione) per l'esame delle domande sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Potrà partecipare anche un ulteriore soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario, senza diritto di voto.

5.3. Fasi di gara

5.3.1. Fase 1

In questa prima fase, che si terrà in seduta pubblica, tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte all'esame della Commissione, che valuterà la regolarità della domanda e della documentazione presente nella **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, al fine di ammettere o meno il richiedente alle successive fasi di esame della proposta tecnico-economica.

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, provvederà:

- a) verificare la correttezza formale dei plichi;
- c) ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa, contrassegnandola e autenticandola; in caso negativo disporrà il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

5.3.2. Fase 2

Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, esperito l'eventuale soccorso istruttorio, o nel corso della prima seduta pubblica, qualora non sia necessario disporre il soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi a questa fase, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificandone la regolarità formale.

5.3.3. Fase 3

La Commissione, in seduta riservata, provvederà a valutare le offerte, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, nella puntuale osservanza della normativa applicabile e delle prescrizioni del presente Disciplinare, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

5.3.4. Fase 4

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse alla presente fase, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:



- a) a comunicare l'esito delle valutazioni svolte precedentemente e pronunciare le eventuali esclusioni;
- b) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica, relativamente agli offerenti ammessi;
- c) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- d) a dare lettura dei corrispettivi offerti dai concorrenti;
- e) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara;
- f) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- g) individua, ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016 quali offerte devono essere sottoposte alla verifica di congruità.

5.3.5. Fase 5

Esperita l'eventuale fase della verifica di congruità, secondo le modalità di cui al paragrafo 7, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante eseguirà le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di gara, per poi disporre e comunicare l'aggiudicazione della fornitura.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto, per ciascun lotto, è subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle parti delle prestazioni che intendono subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo del contratto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

La stazione appaltante procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte esaminando le giustificazioni presentate dai concorrenti e valutando la congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.



In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

come precisato dall'art. 97, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante escluderà l'offerta, ai sensi di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, *“solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:*

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella **“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”**, contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei **confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio** alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal paragrafo 3.4 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.



Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, all'**ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE** del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione la stazione appaltante non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica, l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- certificato di **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento;
- certificazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l'impresa ha maturato servizi analoghi a quello oggetto d'appalto nei triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- (Eventualmente) Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 31, comma 5 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare, unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.P. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo), in combinato



disposto con l'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipula del contratto, su richiesta della Stazione Appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso".

Tale dichiarazione dovrà contenere quindi: la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) le ulteriori **dichiarazioni** che potranno essere richieste dalla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto;
- c) qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara, il **mandato collettivo speciale** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **procura**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) **in caso di avalimento**: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale;
- e) le **coperture assicurative** meglio indicato art. 16 del Capitolato;
- f) la **cauzione definitiva** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla pubblicata normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la **fideiussione** di cui all'art. 31 comma 4 della L.P. 2/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 31 comma 5.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 comma 4 della L.P. 2/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice



civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni della Stazione Appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro)

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto a FIEMME SERVIZI; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico di FIEMME SERVIZI;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione della Stazione Appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Stazione Appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
 5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione Appaltante".*

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dalla Stazione Appaltante successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificare. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.



10. ULTERIORI INFORMAZIONI

10.1 Spese di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 73 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 4.000.00.

L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

10.2 Supplente

In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

10.3 Periodo di validità dell'offerta

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note della Stazione Appaltante richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Stazione Appaltante della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo della Stazione Appaltante).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

10.4 Incompletezza o irregolarità della documentazione

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta **l'ESCLUSIONE** dalla procedura la mancanza della BUSTA B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica –finanziaria.

10.5 Mancata trasmissione della documentazione

Qualora l'Aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 (ove necessario) e 9, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicatario dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipula stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipula dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. 252/98, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

10.6 Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.



Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

10.7 Controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trento, con esclusione della competenza arbitrale.

10.8 Procedure di ricorso

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui agli art. 25 della L.P. 2/2016 e art. 76 del D.lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 73 e 98 dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.fiemmeservizi.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2.

Nel medesimo sito sono inoltre pubblicati la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Tomasi Mauro.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

11.1 Trattamento dei dati

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che FIEMME SERVIZI intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, in merito al quale si informa che:

- a) titolare del trattamento è Fiemme Servizi Spa;
- b) responsabile del trattamento il Direttore di FIEMME SERVIZI, dott. Andrea Ventura;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;



- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- f) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non vengono diffusi, salvo quelli per cui la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto D. Lgs. n. 196/2003;
- i) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d).

11.2 Accesso agli atti

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione Appaltante di **non** autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante, ai sensi della L.P. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. del 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL PRESIDENTE

ing. Giuseppe Fontanazzi

Allegati:

- Facsimile dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A1, A2)
- Facsimile per la formulazione dell'offerta economica (allegato E)
- DGUE (allegato B)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria (allegato D)
- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
- Elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"